



Dmail Group S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Ripamonti 89 – 20141 Milano
Capitale Sociale 15.300.000 euro - C.F. e P. IVA e Registro imprese: 12925460151

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2008 - prima convocazione
6 maggio 2008 - seconda convocazione

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi del D.M. 437/1998, artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/1999.

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio di "Dmail Group S.p.A." al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo Dmail Group e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2007.

Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia una perdita di esercizio pari a euro 637.938,69 (arrotondato in bilancio ad euro 637.939) Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo quindi:

- di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per euro 637.938,69 come segue:
 - per euro 348.611,24 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;
 - per euro 289.327,45 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;
- di procedere, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, alla distribuzione del dividendo in ragione di euro 0,10 per azione, già comprensivo della quota di spettanza delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 *ter* c.c.. Lo stacco della cedola n. 5 è previsto per il giorno 19 maggio 2008 con messa in pagamento valuta 22 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.

(ii) la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 124 *bis* del T.U.F. e 89 *bis* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché alla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., con l'avvertenza che la

stessa è disponibile, in copia, presso la sede sociale e trovasi pubblicata sul sito internet della Società nella sezione “Area Finanziaria”.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, riportante una perdita pari ad euro 637.938,69 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta:
 - di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per euro 637.938,69 come segue:
 - per euro 348.611,24 mediante l’utilizzo della riserva straordinaria;
 - per euro 289.327,45 mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;
 - di procedere, mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, alla distribuzione del dividendo in ragione di euro 0,10 per azione, già comprensivo della quota di spettanza delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 *ter* c.c.. Lo stacco della cedola n. 5 è previsto per il giorno 19 maggio 2008 con messa in pagamento valuta 22 maggio 2008.

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministratore previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, atteso che il mandato dell'attuale Consiglio – come stabilito, all'atto della nomina, dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 4 maggio 2005 – scadrà alla data della prossima Assemblea.

Nel rammentarVi che, a norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da tre a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, Vi invitiamo pertanto a procedere alla loro, previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e del periodo di durata della carica.

In proposito si precisa che, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 14 del vigente Statuto come modificato a seguito dell'introduzione della Legge 262/2005 e del successivo decreto correttivo 303/2006, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento. Si precisa che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di amministrazione è individuata nel 4,5% del capitale sociale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare,

neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le liste di candidati alla carica di amministratore almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. All'atto del deposito le liste dovranno essere corredate dai *curricula* professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l'indicazione del o degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Tutti coloro che hanno depositato una lista devono consegnare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la propria qualità di Socio almeno quindici giorni prima della data della riunione assembleare in prima convocazione.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);

(b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

(c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga presentata una sola lista e questa

non contenga il nominativo di uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo o gli ultimi due. L'ultimo Amministratore, o gli ultimi due, il o i quali, ai sensi del presente articolo, deve o devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene o vengono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tali amministratori o perché non indicati oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista qui disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Si rende inoltre necessario provvedere alla determinazione dei compensi da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, tenendo al riguardo presente che l'art. 21 dello Statuto sociale prevede che ai membri del Consiglio spetta un compenso annuo ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c. L'assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti, tre effettivi e due supplenti, del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi 2008-2009-2010 e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2010. In proposito si ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica – nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 4 maggio 2005 – scadrà con la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, nominando, ove occorrendo, il Presidente del Collegio medesimo nel rispetto della normativa di legge e regolamentare.

Si precisa al riguardo che, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del vigente Statuto, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dal presente Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e costituita da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente, depositandole presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Si precisa che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di controllo è individuata nel 4,5% del capitale sociale.

I Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del T.U.F. con questi ultimi;
- da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società..

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche

regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla carica di Sindaco Supplente.

Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

È eletto sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 TUF. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

Possono altresì essere nominati ulteriori sindaci supplenti destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Sono eletti sindaci effettivi i primi due candidati indicati come tali ai primi due posti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

E' eletto secondo sindaco supplente, il candidato indicato come tale al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di persistente parità dopo la seconda votazione, risulteranno eletti i candidati della lista nella quale la somma delle età anagrafiche (annualità complete) dei candidati medesimi risulta superiore a quella dei candidati presenti nelle altre liste.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Si invita inoltre a provvedere alla determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci per l'espletamento dell'incarico, come disposto dall'art. 22, comma 1, dello Statuto Sociale.

Punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. Vi propone di deliberare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con le modalità esposte nella presente Relazione.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale - già alla base delle precedenti autorizzazioni concesse dall'Assemblea degli Azionisti - e nella scadenza 3 novembre 2008 del termine di diciotto mesi relativo all'ultima autorizzazione all'acquisto.

In particolare, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e/o stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni ovvero, (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.

A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 3

maggio 2007, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,00 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie Dmail Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale (corrispondente a n. 765.000 azioni ordinarie) di cui all'art. 2357, comma 3, c.c..

3) Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Il capitale sociale di Dmail Group S.p.A. ammonta a Euro 15.300.000,00 ed è suddiviso in n. 7.650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,00 cadauna.

Alla data della presente Relazione, Dmail Group S.p.A. detiene n. 54.862 azioni proprie in portafoglio, pari al 0,72% del capitale sociale, acquistate in forza della autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 3 maggio 2007, mentre le società controllate non posseggono azioni della controllante; in Assemblea verrà data adeguata informativa nell'eventualità che tra la data della presente relazione e la data dell'Assemblea Dmail Group S.p.A., o le società da essa controllate, abbiano in portafoglio azioni proprie.

Resta inteso che, in qualunque momento, il numero massimo di azioni proprie possedute da Dmail Group S.p.A. non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale sociale di Dmail Group S.p.A. (corrispondente a n. 765.000 azioni ordinarie), tenendo anche conto delle azioni che eventualmente dovessero essere possedute da società controllate. A tal fine, verranno approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Dmail Group S.p.A.

4) Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria e per i dodici mesi successivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2357, comma 2, c.c. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto delle azioni proprie non potranno avere inizio prima del 22 maggio

2008 (data di pagamento della cedola relativa al dividendo) con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

5) Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto sia non superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e non inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00, anche in considerazione dell'andamento del titolo Dmail Group.

6) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/99 ed in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 2357-*ter* c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società per precedenti acquisti, mediante alienazioni delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa, attribuendo altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) gli atti di disposizione con corrispettivo in denaro, in particolare le operazioni di vendita, potranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group nella seduta di borsa precedente la data in cui vengono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento ovvero altri atti di disposizione diversi da quelli indicati *sub a)* potranno avvenire al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto conto dell'andamento di mercato, fermo restando che il prezzo o valore unitario attribuito alle azioni proprie non dovrà essere inferiore al patrimonio netto a libro rappresentato nell'ultimo bilancio approvato, diviso per il numero di azioni.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Dmail Group S.p.A. alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati.

7) Strumentalità dell'operazione alla riduzione del Capitale Sociale

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Dmail Group S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, (a) ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, (b) ai fini dell'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera e quindi:

- 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni

ordinarie Dmail Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e non inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;

(ii) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui al precedente punto (i).1 siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che siano effettuate le necessarie appostazioni contabili anche ai sensi dell'art. 2357-*ter* c.c.;

(iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-*ter* c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa, attribuendo altresì al Presidente e

all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) gli atti dispositivi, con corrispettivo in denaro, in particolare le operazioni di vendita, potranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group nella seduta di borsa precedente la data in cui vengono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento ovvero altri atti di disposizione diversi da quelli indicati *sub (a)*, potranno avvenire al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto conto dell'andamento di mercato, fermo restando che il prezzo o valore unitario attribuito alle azioni proprie non dovrà essere inferiore al patrimonio netto a libro rappresentato nell'ultimo bilancio approvato, diviso per il numero di azioni. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.”

Milano, 27 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Adrio Maria de Carolis